

ALLEGATO "A" REP. 93954 RACC. 39184
STATUTO DELLA "FONDAZIONE MARIA PIA DAL CANTON"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito "CTS"), del codice civile e della normativa in materia, una fondazione denominata **"FONDAZIONE MARIA PIA DAL CANTON"**.

1.2 La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE MARIA PIA DAL CANTON ETS"**.

Articolo 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Treviso in Via Steffani n. 4.

Articolo 3

DURATA

3.1 La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4

SCOPI E ATTIVITA'

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale rivolte al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia in particolare mediante l'assistenza, l'aiuto ed il sostegno alle donne ed ai minori e precisamente le attività di:

- attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

- attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera p), del D.Lgs n. 117/2017: servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Articolo 5

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

5.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

5.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività seconda-

rie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

6.1 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale suddette.

6.2 Il patrimonio della fondazione è composto dai beni ricevuti in dotazione come da atto costitutivo, nonché da quelli successivamente acquisiti e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017; tale patrimonio potrà essere incrementato:

- con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché;
- con le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai ricavi derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- con eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

6.3 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.

6.4 Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del Fondo di gestione costituito:

- a) dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio e dagli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie fatti da enti o da privati, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali, dalle attività di raccolta fondi e dalle attività diverse;
- e) dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

6.5 Tutte le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Organo di Amministrazione approverà il bilancio di esercizio, redatto alla chiusura dell'esercizio dal medesimo organo in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'inc-

mento o il miglioramento della sua attività.

7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro è pertanto vietata la distribuzione di utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Articolo 8

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

8.2 E' ufficio della Fondazione il Segretario Generale.

Articolo 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Organo di Amministrazione è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri, compreso il Presidente, nominati dai membri dell'Organo di Amministrazione in carica.

9.2 Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..

9.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

9.4 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

9.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto del primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione o nei casi di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

9.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione che per riunioni aventi ad oggetto le modifiche al presente statuto per le quali il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i membri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.10 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.

9.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso

di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

9.12 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

9.13 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

9.14 Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

9.15 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e, in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi della Fondazione e a verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- d) approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
- f) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- g) deliberare eventuali modifiche statutarie; deliberare l'istituzione di sedi ed uffici operativi secondari, anche fuori del territorio nazionale;
- h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- i) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti;
- j) determinare, l'eventuale, compenso dei membri degli organi della Fondazione e approvare i rimborsi spese;
- k) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
- l) cooptare i propri membri nei limiti di quanto stabilito dal precedente comma 9.5.

Articolo 10

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione il Presidente dovrà tuttavia essere preventivamente autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

10.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare far i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11

SEGRETARIO GENERALE

11.1 Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione scelto tra persone non appartenenti al Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

11.2 Il Segretario Generale partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, provvede alla corrispondenza e alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

12.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

12.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 13

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

13.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Articolo 14

CLAUSOLA DI RINVIO

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Gerardo Scaramuzzi

" Paolo Talice

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritto dottor Paolo TALICE, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' ventisette luglio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo TALICE